



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Causa n. 2023/2/VG - Ordinanza del 21 dicembre 2023

§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento.....	2
§ 2. Oggetto del procedimento.....	9
§ 3. I profili di diritto sostanziale e natura del provvedimento.....	11
§ 3.1. La giurisdizione della Corte.....	12
§ 3.2. La legittimazione del Trustee dimissionario.....	13
§ 3.3. Il provvedimento richiesto.....	17
§ 3.4. I provvedimenti in merito all'estinzione e distribuzione dei beni anticipata.....	19
§ 3.5. L'obbligo (generico) di agire nell'interesse altrui.....	24
§ 3.6. Gli obblighi (specifici) in materia di conflitto di interessi.....	25
§ 3.7. Gli obblighi (generali) di buona fede e diligenza.....	29
§ 3.7.1 segue: (a) la diligenza.....	30
§ 3.7.2: segue (b) la buona fede.....	38
§ 3.10. L'imparzialità.....	40
§ 3.11. L'obbligatorietà del ricorso al giudice.....	41
§ 4. Le finalità del Trust.....	43
§ 5. Dispositivo.....	48



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento.

Con scrittura privata autenticata dal [REDACTED] Notaio Pubblico in San Marino in data [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito, "Atto Istitutivo"), è stato istituito il trust denominato [REDACTED]
[REDACTED], in qualità di disponente del Trust (di seguito, "Disponente").

L'Atto Istitutivo di trust ha eletto la legge della Repubblica di San Marino n. 42 del 1° marzo 2010 e successive modifiche (di seguito, "Legge") quale legge regolatrice del Trust (cfr. art. 7 dell'Atto Istitutivo).

Nell'Atto Istitutivo il Disponente ha nominato:

[REDACTED] quale guardiano del Trust (di seguito, "Guardiano") (cfr. scheda E dell'Allegato 1 "Guardiano del Trust" dell'Atto Istitutivo), e

[REDACTED] quale trustee del Trust (di seguito, "Trustee") (cfr. Scheda A dell'Allegato 1 "Trustee" dell'Atto Istitutivo).

Ai sensi dell'Atto Istitutivo i beneficiari del Trust sono:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- (i) il Disponente e il relativo coniuge, [REDACTED];
- (ii) [REDACTED] i suoi discendenti in linea retta, [REDACTED]
[REDACTED] e gli ulteriori discendenti del Signor [REDACTED];
- (iii) [REDACTED] i suoi discendenti in linea retta, [REDACTED] e gli
ulteriori discendenti [REDACTED] (cfr. Scheda D dell'Allegato 1
"Beneficiari" dell'Atto Istitutivo; di seguito, congiuntamente, "Beneficiari Finali" o
"Beneficiari").

Inoltre, dall'Atto Istitutivo risulta che:

- *"contestualmente alla stipula del presente Atto Istitutivo Parte Disponente devolve in Trust, conferendola al Trustee affinché esso, una volta intestatili a nome del Trust, li amministri e li gestisca a favore dei Beneficiari secondo il regolamento previsto nel presente Atto Istitutivo e della Legge Regolatrice, la somma iniziale di [REDACTED] euro"* (cfr. Scheda C dell'Allegato 1 "Beni Iniziali in Trust" dell'Atto Istitutivo);
- il compenso del Trustee è determinato nella misura pari ad euro [REDACTED] all'anno *"oltre ad imposte eventualmente dovute"* e *"per operazioni straordinarie o per la conclusione di operazioni ordinarie che si rivelino particolarmente complesse il Trustee potrà addebitare dei compensi aggiuntivi previa approvazione del Guardiano. Il Trustee potrà dedurre i propri compensi direttamente dai Beni in Trust"* (cfr. Scheda F dell'Allegato 1 "Compenso del Trustee" dell'Atto Istitutivo).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Sempre in data 15 gennaio 2021, con atto separato, il Disponente ha trasferito in trust al Trustee, che ha accettato, i “diritti di proprietà intellettuale” relativi a “Marchio 



In data 2 dicembre 2022 il Trustee, con lettera raccomandata a/r, ha comunicato al Guardiano e al Disponente le sue “irrevocabili dimissioni dalla carica di Trustee” e ha nominato in sua sostituzione la  ai sensi dell’art. 21 dell’Atto Istitutivo (doc. 5).

In pari data, il Trustee ha inviato la medesima lettera anche al nuovo trustee del Trust,   (doc. 5).

In data 18 gennaio 2023 con comunicazione inviata a mezzo e-mail,  per conto , ha comunicato al Trustee che la  non era interessata all’accettazione dell’ufficio di trustee del Trust dichiarando che: “l’accettazione [...] non c’è stata (e che mai ci sarà) di  (doc. 6).

In data 1° aprile 2023, il Trustee ha proposto un ricorso, presentato dall’Avv.  (di seguito, “Ricorso”), chiedendo a questa Corte di essere autorizzato ad estinguere anticipatamente il Trust e di assegnare i beni in Trust ai Beneficiari Finali.

In particolare, il Trustee ha domandato: “A. In via principale, di essere autorizzata, previa informativa al Guardiano ed ai Beneficiari, ad estinguere anticipatamente il Trust ai sensi e per gli effetti del punto IX della scheda G



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

dell'Allegato 1 "Individuazione dei Beneficiari del Trust. Nuovo Trust. Estinzione." dell'Atto di Trust, assegnando i Beni in trust ai Beneficiari Finali ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del medesimo Atto di Trust;

B. In via subordinata, qualora dovessero ritenersi non condivise dalla Corte le valutazioni del Trustee esplicitate in questo ricorso e non corretta la determinazione di estinguere anticipatamente il Trust ai sensi e per gli effetti del punto IX della scheda G dell'Allegato 1 "Individuazione dei Beneficiari del Trust. Nuovo Trust. Estinzione." dell'Atto di Trust, impartisca la Corte medesima al Trustee eventuali precise istruzioni sulla condotta da tenere;

C. In ogni caso, si richiede l'autorizzazione di porre a carico del fondo in Trust tutti gli onorari e le spese del presente procedimento."

Con decreto del 28 aprile 2023, questa Corte ha rilevato l'opportunità di sentire tutti i soggetti possibilmente interessati alle domande oggetto del Ricorso, con particolare riferimento al Disponente, ai Beneficiari Finali e al Guardiano e, pertanto, ha concesso al Trustee un termine di 20 giorni per il deposito dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti sopra menzionati al fine di provvedere alle notifiche degli atti del procedimento.

In data 26 maggio 2023, l'Avv.  ha depositato la comparsa (di seguito "Comparsa") con allegati n. 10 copie dei documenti di identità dei Beneficiari Finali del Trust, deducendo che non risultavano essere sopravvenuti ulteriori discendenti dei medesimi Beneficiari Finali oltre a quelli nominativamente indicati nell'Atto Istitutivo del Trust.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il diritto comune consente al giudice di nominare curatori ad litem per le persone minori d'età ("Nè vuolsi qui pretermettere he il curatore per liti ad un minore non assolutamente debb'essere dato dal giudice del domicilio, ma puo' eziandio essere costituito da quello dinanzi al quale va trattata la lite", J. Voet, Commentario alle Pandette, Venezia, 1838, 27.10.2) e lo stylus curiae della Corte per il Trust prevede tale nomina quando tra i beneficiari vi siano minori o incapaci o soggetti non nati.

Con decreto del 15 giugno 2023, questo giudice ha nominato il Dottor 

 iscritto all'Albo dei Curatori Speciali tenuto presso la Cancelleria della Corte quale curatore speciale (di seguito, "Curatore Speciale") dei figli di minore età del 
 e dei non nati, al fine di tutelare gli interessi attuali e potenziali dei minori d'età e dei soggetti non ancora nati.

Sempre con decreto del 15 giugno 2023, questa Corte ha fissato il compenso del giudice in euro 5.000,00, a carico del Trustee, autorizzandolo a prelevare le somme dal fondo in Trust, fatta salva diversa disposizione da adottarsi con il provvedimento conclusivo di questo procedimento, e ha fissato l'udienza del 19 luglio 2023 per sentire i Beneficiari Finali del Trust, il Trustee, il Guardiano, il Disponente e il Curatore Speciale. Con il medesimo decreto il Giudice ha disposto, altresì, che i Beneficiari Finali, il Trustee, il Guardiano e il Disponente avrebbero dovuto costituirsi in giudizio mediante procuratore, così come il Curatore Speciale, esclusivamente nell'ipotesi in cui intendessero depositare le loro



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

osservazioni al fine di opporsi ai provvedimenti richiesti dal Trustee, entro 20 giorni dalla notifica del decreto.

In ragione di possibili ritardi nelle notifiche all'estero, con decreto del 29 giugno 2023, questa Corte ha differito l'udienza fissata con il decreto del 15 giugno 2023, rinviando l'udienza alla data del 19 ottobre 2023, e disponendo che per quanto non diversamente stabilito restava fermo quanto statuito con il decreto del 15 giugno 2023.

All'udienza al 19 ottobre 2023 alle ore 10 sono comparsi per il Trustee, [REDACTED]

[REDACTED] oltre al

Curatore Speciale, mentre non sono comparsi il Disponente, [REDACTED]
[REDACTED]

Nella medesima udienza, il Presidente della Corte, verificata la regolarità delle notifiche, ha invitato l'Avv. [REDACTED] ad illustrare gli argomenti posti alla base del Ricorso.

L'Avv. [REDACTED] nel richiamare gli elementi di fatto e di diritto esposti nel Ricorso, ha osservato che la mancata comparizione all'udienza del Disponente, dei Beneficiari Finali e del Guardiano così come il mancato deposito da parte loro di memorie in opposizione al Ricorso, potesse essere interpretato come un loro disinteresse alla vicenda del Trust e oggetto del presente procedimento.

Il Curatore Speciale ha dichiarato di non rilevare motivi di impedimento all'estinzione anticipata del Trust in quanto, il perdurare dell'assenza di un adeguato fondo in Trust, nonché il permanere



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

dell'esistenza del Trust produrrebbe dei costi che provocherebbero un pregiudizio per i Beneficiari Finali del Trust.

Nella medesima udienza il Curatore Speciale ha chiesto precisazioni in merito al marchio denominato [REDACTED] (di seguito, "Marchio") compreso nel fondo in Trust come risultante dal bilancio al 31.12.2022 (doc. 8; di seguito, "Bilancio") depositato dal Trustee in quanto, l'eventualità che il Marchio sia registrato o che sia oggetto di preuso, permetterebbe di verificare se il suo valore effettivo sia superiore al valore nominale di euro 1,00 iscritto a Bilancio.

Pertanto, al termine dell'udienza, il Presidente della Corte ha concesso un termine di 20 giorni al Trustee per il deposito della documentazione relativa al Marchio con riferimento agli aspetti rilevati dal Curatore Speciale.

In data 31 ottobre 2023, il Trustee ha depositato l'atto di "conferimento di beni in Trust", con il quale in data 15 gennaio 2021 il Disponente trasferiva il Marchio in favore del Trust (doc. 11, di seguito, "Atto di Dotazione"). Oltre all'Atto di Dotazione il Trustee ha depositato altresì la visura camerale della società [REDACTED] (doc. 12) e le "INFORMAZIONI SOCIETARIE" (doc. 13) della società [REDACTED]

Nella comparsa depositata in data 31 ottobre 2023 il Trustee ha dato atto che *"dalle verifiche open source effettuate non emergono informazioni in merito"* al Marchio e che *"dalle verifiche effettuate non risulta altresì che il marchio denominato [REDACTED] sia stato registrato"* (cfr. comparsa del 31.10.2023 del Trustee).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Alla luce di quanto esposto e delle risultanze documentali risulta opportuno passare all'esame delle domande proposte dal Trustee al fine di provvedere sul Ricorso.

§ 2. Oggetto del procedimento.

Il Trustee chiede a questa Corte di essere autorizzato ad estinguere anticipatamente il Trust deducendo la mancanza di sufficienti beni in Trust e, quindi, l'impossibilità di poter perseguire le finalità del Trust, oltre all'impossibilità di poter provvedere al pagamento del proprio compenso.

In particolare, il Ricorrente sottolinea che ai sensi del punto IX della scheda G dell'Allegato 1 *"Individuazione dei Beneficiari del Trust. Nuovo Trust. Estinzione."* dell'Atto Istitutivo, *"Il Trustee, dopo aver informato il Guardiano ed i Beneficiari, può estinguere anticipatamente il presente Trust quando le Finalità del Trust non paiono utilmente perseguibili anche alla luce dei costi di gestione del Trust nonché del Compenso del Trustee e del Compenso del Guardiano, ed a ciò provvederà assegnando i Beni in Trust ai Beneficiari Finali ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 dell'Atto Istitutivo rubricato "Assegnazione Finale" ovvero conferendoli ad un nuovo trust come previsto nel presente punto IX."*

A sostegno dell'impossibilità di proseguire utilmente il Trust per insufficienza del fondo in Trust, il Trustee ha prodotto il Bilancio, dal quale risulta che il fondo in Trust sia composto in via esclusiva dal Marchio - al quale, ai soli fini contabili, è attribuito un valore di euro XXXXXXXXXX - oltre alle passività riconducibili alle spese di gestione del Trust (spese bancarie e di gestione del conto), alla tassa di iscrizione nell'Ufficio del registro dei Trust pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) e



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

al compenso del Trustee corrispondente ad un importo pari ad euro [REDACTED]

[REDACTED]

Dal Bilancio risulta, in particolare, che il fondo è stato dotato di una somma iniziale pari a complessivi euro [REDACTED] (in conformità a quanto previsto dalla Scheda C dell'Allegato 1 "Beni Iniziali in Trust" dell'Atto Istitutivo), oltre al Marchio a cui è stato attribuito un prudenziale valore a fini contabili di euro [REDACTED], per un ammontare complessivo alla data del 15 gennaio 2021 pari ad euro [REDACTED] (doc. 8).

Successivamente, come emerge dal Bilancio, si sono verificate delle perdite di esercizio negli anni 2021 e 2022 rispettivamente pari ad euro [REDACTED] e ad euro [REDACTED], perdite che hanno eroso completamente il patrimonio iniziale del Trust.

Dall'Atto di Dotazione non risulta attribuito al Marchio alcun valore, né risulta che il Marchio fosse registrato in quanto, nel medesimo Atto di Dotazione, il Trustee dichiarava che avrebbe provveduto "*a registrare presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino nonché presso eventuali ulteriori uffici nazionali ed internazionali che riterrà opportuni i marchi di cui sopra*" (cfr. Atto di Dotazione allegato alla memoria del 31 ottobre 2023).

Inoltre, non risultano atti di registrazione del Marchio successivi all'Atto di Dotazione così come emerge dalla memoria depositata dal Trustee in data 31 ottobre 2023, nella quale si dà atto che dalle



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

verifiche svolte dall'Avv.  non risulta che il Marchio sia stato registrato, né risultano altre informazioni in merito all'uso del Marchio.

§ 3. I profili di diritto sostanziale e natura del provvedimento.

Il ricorso solleva diverse questioni giuridiche, che devono essere affrontate al fine della concessione del provvedimento:

- a) l'esistenza della giurisdizione della Corte;
- b) la legittimazione del trustee dimissionario a ricorrere alla Corte, ai sensi dell'art. 53 della Legge;
- c) la compatibilità della condotta proposta dal trustee e del ricorso alla Corte con gli obblighi gravanti su costui;
- d) l'integrazione dei presupposti di diritto e di fatto per la concessione di direttive in merito all'estinzione anticipata del trust.

Alla luce di ciò, la Corte rende la propria decisione per mezzo di ordinanza piuttosto che per mezzo di decreto motivato in quanto, ritiene di dover motivare ampiamente le conclusioni alle quali è giunta alla luce degli interessi dei Beneficiari del Trust e degli eventuali terzi coinvolti nel presente procedimento, oltre che fornire indicazioni utili per altri trustee che si dovessero trovare in una situazione analoga.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 3.1. La giurisdizione della Corte.

Preliminarmente, con riferimento alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte giova osservare che il Trustee ha adito la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino richiamando espressamente il primo e il secondo comma dell'art. 8 dell'Atto Istitutivo che in tema di giurisdizione prevede che: *“8.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità oppure agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualsiasi soggetto menzionato in questo Atto Istitutivo è devoluta all'Autorità Giudiziaria del Domicilio del Trust, salva in ogni caso la competenza della Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino.*

8.2 Ogni procedimento mirante a far pronunciare la nomina (o la revoca) giudiziale di un Trustee o di un Guardiano, ovvero per il conseguimento da parte del Trustee, del Guardiano o di chi vi abbia interesse di direttive o di provvedimenti relativi al Trust od alla sua gestione può essere proposto all'Autorità Giudiziaria del Domicilio del Trust, salva in ogni caso la competenza della Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino.”

Poiché, ai sensi dell'art. 24 dell'Atto Istitutivo, il domicilio del Trust è presso il domicilio del Trustee il quale, a sua volta, è situato nella Repubblica di San Marino (cfr. Scheda A dell'Allegato 1 “Trustee” dell'Atto Istitutivo), si deve ritenere che questa Corte sia l’“Autorità Giudiziaria del Domicilio del Trust” e che, mediante tale disposizione, il Disponente abbia inteso riconoscere espressamente la competenza internazionale ed interna della Corte.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Peraltro, in assenza di una deroga espressa alla giurisdizione della Corte in favore di un altro foro esclusivo per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, la giurisdizione della Corte troverebbe comunque il suo fondamento nell'art. 5 della Legge in ragione del fatto che il diritto sammarinese è la legge applicabile al Trust (cfr. art. 7 dell'Atto Istitutivo).

L'art. 5 della Legge si applica, infatti, sia ai procedimenti riconducibili alla giurisdizione contenziosa che a quelli riconducibili a quella volontaria (cfr. Corte per il Trust, Ordinanza, 12 novembre 2018, Giudici Prof. P. Matthews & M. Lupoi).

Sussiste, dunque, la giurisdizione della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari.

§ 3.2. La legittimazione del Trustee dimissionario.

Appare opportuno verificare la sussistenza della legittimazione del Trustee all'esercizio del potere di estinzione anticipata del Trust in quanto, dalle risultanze documentali, risulta che il Trustee in data 2 dicembre 2022 (doc. 5) abbia presentato le proprie dimissioni dall'ufficio di trustee e abbia nominato un nuovo trustee, in conformità a quanto disposto dall'art. 21.4 dell'Atto Istitutivo, e che tuttavia tale trustee non abbia accettato l'ufficio.

L'art. 21 dell'Atto Istitutivo prevede che: “[...] il Trustee dimissionario può in ogni momento, con atto mortis causa o con atto inter vivos anche se contestuale alla rassegnazione delle proprie dimissioni, nominare un altro Trustee in propria sostituzione mediante comunicazione al Guardiano, se nominato, o ai Beneficiari”, e ancora “Le dimissioni e la



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

rinuncia all'ufficio del Trustee dimissionario hanno efficacia dalla data di accettazione della carica da parte del nuovo Trustee nominato in sostituzione del Trustee dimissionario" (cfr. art. 21.4 21.5 dell'Atto Istitutivo).

Ai sensi dell'art. 21 dell'Atto Istitutivo, dunque, il Trustee sarebbe effettivamente cessato dal proprio ufficio solo nel caso di accettazione della nomina da parte del nuovo trustee nominato.

Pertanto, a tale conclusione dovrebbe giungersi anche ai sensi della Legge.

L'art. 39, comma I, della Legge sul Trust prevede che *"il trustee cessa dal proprio ufficio"* per diverse cause, tra cui la *"rinuncia"* (art. 39, comma I, lett. b) della Legge). Tale norma consente a un trustee di rinunciare sempre all'ufficio semplicemente attraverso una comunicazione da compiersi nelle forme previste dall'atto istitutivo o, in mancanza di questa previsione, per mezzo di comunicazione scritta avente data certa indirizzata agli altri trustee, se ve ne sono, al guardiano, ove esistente, e, nei trust per beneficiari, ai beneficiari titolari di diritti determinati.

Tale norma non dispone in modo espresso in merito al momento in cui, in seguito al verificarsi di questa causa di cessazione dall'ufficio, il trustee cessa effettivamente di essere tale.

Nella Legge, però, vi sono diverse indicazioni che suffragano l'esistenza di un principio ai sensi del quale il semplice verificarsi di una causa di cessazione dall'ufficio non sempre fa immediatamente venir meno il trustee dall'essere tale.

L'art. 40, comma I, della Legge prevede che *"al verificarsi di una causa di cessazione dall'ufficio, un trustee deve senza indugio compiere gli atti che siano necessari per dare attuazione alle disposizioni legislative relative al*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

trasferimento dei beni in favore dei suoi successori” e l’articolo 41, comma I, della Legge prevede che *“cessato dall’ufficio, il trustee consegna senza indugio tutti gli atti e i documenti di pertinenza del trust ai rimanenti trustee o al nuovo trustee”*.

Queste disposizioni continuano a qualificare come “trustee” il soggetto nei confronti del quale si sia verificata la causa di cessazione dell’ufficio e, dunque, indicano che egli continui ad essere trustee anche se egli possa dirsi, in ragione del verificarsi di tale causa, *“cessato dall’ufficio”*.

Invece, la Legge muta la qualifica del trustee nei confronti del quale si sia verificata una causa di cessazione individuandolo come *“trustee cessato”*, solo nel momento in cui il nuovo trustee lo abbia sostituito nell’ufficio (art. 40, comma IV, della Legge).

Queste disposizioni indicano che il verificarsi di una causa di cessazione dell’ufficio non sempre fa cessare immediatamente il trustee dall’essere tale e non sempre lo libera immediatamente dagli obblighi e responsabilità che su di lui gravano.

Si deve dunque ritenere che quando vi sia un solo soggetto a rivestire l’ufficio di trustee e questi vi abbia rinunciato, egli comunque rimane in carica fintanto che non venga sostituito dal suo successore al quale abbia trasferito materialmente beni, atti e documenti del trust.

D’altra parte, questa è anche la conseguenza diretta di quel principio fondamentale che riconduce l’essenza del trust al rapporto giuridico nel quale il trustee *“è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico”* (art. 2, comma I, della Legge).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Poiché non vi può essere trust in assenza di questo rapporto e non vi può essere questo rapporto senza trustee ne deriva che il trustee unipersonale che abbia rinunciato all'ufficio rimanga tale fino alla sostituzione.

Tuttavia, dal verificarsi di questa causa di cessazione dell'ufficio, la posizione giuridica del trustee subisce una parziale mutazione: i suoi poteri ed obblighi sono diversamente conformati.

Infatti, da questo momento il trustee non può più esercitare i suoi poteri discrezionali, ma rimane vincolato dai suoi obblighi e responsabilità, che egli conserva fino all'avvenuta sostituzione da parte del successore.

L'azione del trustee deve essere orientata alla custodia e conservazione dei beni in trust, piuttosto che al compimento di nuove operazioni.

Non appena individuato il suo sostituto, egli deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 40, comma I, e dall'art. 41, comma I, della Legge.

Fino all'avvenuta sostituzione, il trustee mantiene però sempre la legittimazione processuale, che perde solamente in favore del suo successore (art. 40, comma IV, della Legge).

Dunque, fino a quel momento, egli ricorre quale trustee al giudice per richiedere i provvedimenti previsti dall'art. 53 della Legge (cfr. Corte per il Trust, Decreto, 20 luglio 2021, Giudice A. Vicari, pag. 4).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Alla luce dei principi esposti occorre verificare se nel caso di specie il Trustee dimissionario sia stato effettivamente sostituito dal trustee nominato con la lettera del 2 dicembre 2022 (doc. 5) al fine di verificare se il Trustee, odierno ricorrente, sia il soggetto legittimato a chiedere l'estinzione anticipata del Trust.

In base a quanto emerge dai documenti depositati non risulta alcuna accettazione dell'ufficio di trustee da parte della società [REDACTED] o di altro trustee.

Pertanto, in base alla Legge, all'Atto Istitutivo e alle risultanze documentali, il Trustee - odierno ricorrente - risulta ancora legittimato ad agire ai sensi dell'art. 53 della Legge quale trustee del Trust in quanto, pur avendo effettivamente rassegnato le proprie dimissioni e, in conformità all'art. 21 dell'Atto Istitutivo, avendone dato comunicazione al Guardiano e al Disponente (che nel caso di specie è anche uno dei beneficiari del Trust), non solo non ha ricevuto l'accettazione della nomina da parte della società [REDACTED] ma quest'ultima ha espresso la propria intenzione di non voler accettare l'ufficio di trustee (doc. 5 e 6).

§ 3.3. Il provvedimento richiesto.

Il ricorrente non individua espressamente la norma che pone a fondamento del suo Ricorso.

Le norme astrattamente rilevanti sono il comma IV e V dell'art. 53 della Legge.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il comma IV prevede che: *“il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*, mentre il comma V prevede, invece, che *“mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi al riguardo, anche impartendogli precise direttive”*.

Un effetto indiretto dei provvedimenti assunti ai sensi di entrambe queste norme è quello di *“fornire protezione a quei trustee che rivolgendosi alla Corte, chiedano provvedimenti di indirizzo, di autorizzazione, di modifica per attività che si apprestano a compiere o di ratifica per attività che hanno già compiuto nel proprio ufficio. Ai sensi della norma richiamata, dunque, i provvedimenti del giudice che autorizzano un trustee al compimento di atti sono sempre concessi al fine di assicurare la corretta amministrazione del trust”* (cfr. Corte per il Trust, Ordinanza, 9 febbraio 2022, Giudice A. Vicari, pag. 22 di seguito *“Ordinanza”*).

Le due norme, tuttavia, hanno diversi presupposti.

Mediante un ricorso ai sensi del comma IV, il trustee richiede alla Corte di autorizzarlo *“a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri”*, mentre mediante un ricorso ai sensi del comma V, il trustee richiede alla Corte di impartirgli precise direttive quando *“si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio”* (art. 53, comma IV e V, della Legge).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dunque, con riferimento ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 53, comma IV, l'atto su cui il trustee chiede la pronuncia del giudice non deve rientrare tra i suoi poteri, mentre per i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 53, comma V, l'atto deve rientrare tra quelli inerenti al proprio ufficio, ma il trustee si deve trovare in uno stato di incertezza in merito al suo compimento.

Alla luce del suo contenuto, il Ricorso deve essere ricondotto tra i ricorsi di cui all'art. 53, comma V, della Legge in quanto, il Trustee chiede l'autorizzazione ad estinguere anticipatamente il trust ed il paragrafo XI della Scheda G, allegata all'Atto Istitutivo, richiamato dall'art. 19.3 dell'Atto Istitutivo, gli attribuisce questo potere.

Nonostante il Ricorso impieghi il concetto di autorizzazione, si deve ritenere che questo non riguardi un'autorizzazione in senso proprio ad estinguere anticipatamente il Trust in un'ipotesi non prevista dall'Atto Istitutivo (art. 53, comma IV, della Legge), ma una direttiva in merito all'esercizio del potere di estinzione anticipata del Trust previsto da una specifica disposizione dell'Atto Istitutivo, trovandosi il Trustee in uno stato di incertezza in merito all'esercizio di tale potere (art. 53, comma V, della Legge).

§ 3.4. I provvedimenti in merito all'estinzione e distribuzione dei beni anticipata.

I provvedimenti che riguardano l'estinzione anticipata non sono provvedimenti di semplice adozione da parte della Corte.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione attribuito alla Corte dall'art. 53 della Legge è finalizzato primariamente ad assicurare la corretta amministrazione di un trust nel tempo (Ordinanza, pagg. 20 e ss.).

Prima facie, l'estinzione anticipata non facilita la corretta amministrazione del Trust, anzi.

La Corte, tuttavia, non insiste sulla continuità dell'amministrazione di un trust in modo assoluto, potendo assecondare l'estinzione anticipata ove consentita dalla legge.

L'estinzione anticipata è prevista dalla Legge ai sensi dell'art. 50, comma III, della Legge, il quale prevede che *“se l'atto istitutivo non dispone diversamente, tutti i beneficiari con diritti determinati sul fondo in trust o, in loro mancanza, tutti i beneficiari possono pretendere dal trustee la cessazione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le loro indicazioni”*.

Tale norma è dispositiva e prevede che, salvo diversa disposizione dell'atto istitutivo, l'estinzione anticipata sia rimessa alla volontà dei beneficiari.

L'atto istitutivo può, però, prevedere diversamente: non solo può negare ai beneficiari tale prerogativa, ma può anche prevedere che l'estinzione del trust dipenda dalla volontà di un altro soggetto (guardiano o altro soggetto non titolare di poteri fiduciari) o, ancora, che il trustee abbia il potere di estinguere anticipatamente il trust, come nel caso di specie.

Quando l'atto istitutivo esclude l'estinzione anticipata del trust, la Corte non può concederla.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, poiché l'esecuzione del trust deve mirare a realizzare gli scopi per i quali il disponente l'aveva istituito e la volontaria giurisdizione è deputata ad assicurare una corretta esecuzione del trust, la Corte non dovrebbe autorizzare l'estinzione del trust fintanto che tali scopi non sono raggiunti, soprattutto ove il disponente abbia così espressamente previsto.

Tuttavia, in alcune circostanze particolari, la Corte può concedere al trustee l'autorizzazione o le direttive ai sensi dell'art. 53, comma IV o V, della Legge per compiere anticipatamente distribuzioni dei beni in trust ai beneficiari, che non avrebbero, altrimenti, un diritto attuale a percepirli.

Ad esempio, la Corte può autorizzare tale distribuzione quando risulti improbabile o impossibile la nascita di figli di un soggetto per ragioni anagrafiche, fisiche o di salute e tutti i beneficiari esistenti, in assenza di tale nascita, avrebbero diritto a ricevere i beni del trust.

Un tale provvedimento non ha ad oggetto l'estinzione anticipata del trust ma, indirettamente la può produrre ove riguardi l'intero fondo in trust: infatti, ai sensi dell'art. 15, comma I, lett. e) della Legge, il venire meno del fondo in trust produce l'estinzione del trust.

Tuttavia, in questo caso, anche se indirettamente produce l'estinzione del trust, il provvedimento della Corte facilita la realizzazione degli scopi del trust perché consente una distribuzione che sarebbe inutilmente bloccata solo in ragione di una lacuna dell'atto istitutivo che non aveva considerato questa fattispecie,

L'estinzione anticipata avviene per effetto della Legge, non del provvedimento del giudice.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Si deve, comunque ricordare che, come per ogni attività o provvedimento riguardante la volontaria giurisdizione, l'autorizzazione alla distribuzione anticipata dei beni non implica alcun accertamento definitivo di diritti dei beneficiari e, dunque, tale provvedimento non accerta in via definitiva i diritti dei beneficiari nemmeno quando il giudice si pronunci in merito alla ripartizione dei beni tra i beneficiari, oppure, indichi al trustee i criteri che costui deve seguire per farlo: il provvedimento del giudice libererà da responsabilità il trustee che vi si adegui, ma non escluderà che un beneficiario possa agire in un procedimento contenzioso nei confronti di coloro che hanno ricevuto in ragione del provvedimento del giudice emesso nell'ambito della volontaria giurisdizione, su ricorso del trustee. Il giudice della giurisdizione contenziosa potrà decidere la controversia, senza essere vincolato alla pronuncia della volontaria giurisdizione (cfr. Ordinanza, pagg. 26-27).

Nel concedere il provvedimento richiesto dal Ricorso, tuttavia, il giudice non deve giungere a questo punto, dovendosi limitare a concedere una direttiva finalizzata all'esercizio del potere di estinzione anticipata già previsto dall'Atto Istitutivo, in una situazione in cui il trustee si trova nell'incertezza in merito al suo esercizio.

In questo caso, il giudice deve verificare se l'azione che il Trustee vorrebbe compiere, qualora avesse certezza che questa fosse compatibile con le disposizioni di legge o dell'Atto Istitutivo, sia effettivamente con queste congruente.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

A tal fine, il giudice deve verificare, alla luce degli elementi di fatto presenti nel fascicolo di causa e delle rappresentazioni del Trustee, se l'azione proposta dal trustee appaia conforme agli obblighi dello stesso, assumendo che quanto rappresentato dal Trustee sia veritiero.

Ove così non fosse, ed il Trustee non avesse fornito una rappresentazione veritiera e completa di tutti gli elementi che egli ritiene rilevanti per la decisione, la pronuncia del giudice non avrà l'effetto di liberarlo da responsabilità.

Nel caso di specie, il potere del Trustee per il cui esercizio egli si trova nell'incertezza gli è stato concesso dall'Atto Istitutivo ma senza prevedere obblighi specifici relativi al suo esercizio: il suo esercizio è regolato esclusivamente dagli obblighi generali del trustee previsti dalla Legge.

Dunque, il giudice dovrà verificare se l'estinzione anticipata del Trust prefigurata dal Trustee, nella specifica situazione di fatto, appaia conforme a tali obblighi.

Tali obblighi sono gli obblighi generali del trustee: l'obbligo fiduciario che gli impone di agire nell'interesse altrui e gli obblighi di diligenza e buona fede.

In diritto sammarinese, questi obblighi costituiscono il nocciolo minimo e fondamentale dell'ufficio di trustee, tanto da non essere derogabili dall'autonomia privata, al contrario di quanto può avvenire con riferimento ad altri specifici obblighi che la Legge prevede in maniera derogabile.

Appare, dunque, necessario ricostruire questo nocciolo fondamentale di obblighi al fine di valutare se l'esercizio del potere di estinzione anticipata proposto dal Trustee risulti conforme a questi.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 3.5. L'obbligo (generico) di agire nell'interesse altrui.

Il potere di estinzione anticipata (e quello di ricorrere al giudice) sono, come tutti i poteri del trustee, sempre poteri fiduciari (v. Ordinanza, pag. 11).

Il fatto che tutti i poteri del trustee siano poteri fiduciari implica che il trustee sia obbligato, nel loro esercizio, ad agire esclusivamente nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo del trust, evitando di farsi guidare da interessi propri.

Questo obbligo è quello che caratterizza i rapporti di trust.

Infatti, l'art. 2, comma I, della Legge stabilisce che *“si ha un trust quando un soggetto è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo specifico ai sensi della legge”*.

Quest'obbligo, in realtà, richiede al trustee due diverse prestazioni: una di fare e non fare.

Da una parte, infatti, richiede al trustee un'attività di promozione e tutela del solo interesse dei beneficiari o dello scopo del trust, dall'altra gli vieta di perseguire, nell'esercizio dei propri poteri, i propri interessi o di terzi.

Questo è un obbligo autonomo rispetto a tutti gli altri che gravano sul trustee e non va con questi confuso, anche se in concreto l'inadempimento del trustee di uno di questi obblighi presuppone spesso anche la violazione del più generale obbligo di agire nell'interesse altrui.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In molti casi, la violazione degli obblighi di diligenza o buona fede è la conseguenza della violazione del più generale obbligo di agire nell'interesse altrui, perché determinata da scelte opportunistiche e sleali rispetto all'interesse altrui e finalizzate a perseguire l'interesse proprio del trustee.

Tuttavia, vi possono essere violazioni degli altri obblighi del trustee senza che vi sia violazione, nel caso concreto, dell'obbligo fiduciario che impone al trustee di agire nell'interesse altrui.

L'omissione di un atto dovuto a titolo di altri obblighi del trustee può, infatti, derivare da una semplice trascuratezza o negligenza, senza essere finalizzato al perseguimento di un interesse diverso da quello dei beneficiari.

L'obbligo di agire esclusivamente nell'interesse altrui vieta al trustee anche di trarre vantaggi o profitti dal suo ufficio, se non espressamente attribuiti dall'atto istitutivo.

Il trustee non può, infatti, trarre alcun lucro dal suo ufficio e qualora lo ritraesse, la Legge non gli consentirebbe di trattenerlo.

Infatti, l'art. 11, comma III, della Legge prevede che sia comunque "incluso nel fondo in trust il lucro conseguito dal trustee per effetto di atti o omissioni compiuti in violazione dei propri obblighi".

§ 3.6. Gli obblighi (specifici) in materia di conflitto di interessi.

Al fine di prevenire che un interesse personale del trustee interferisca con l'esercizio dei suoi poteri, la Legge impone alcuni obblighi specifici in materia di conflitto d'interessi (art. 23, della Legge), che



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

rappresentano una profilassi rispetto alle possibili violazioni del fondamentale e generale obbligo fiduciario del trustee che gli impone di agire nell'esclusivo interesse altrui.

Si tratta, però, di obblighi diversi.

In generale, *“il trustee non può agire in conflitto di interessi con uno o più beneficiari o con lo scopo del trust”* (art. 23, comma III, Legge).

Tale obbligo è derogabile, ma solo parzialmente.

Da una parte, l'atto istitutivo può derogare a tale obbligo (art. 23, comma III, Legge) e lo può fare anche per permettergli di acquistare i beni in trust in qualità di trustee di altro trust (art. 23, comma IV, Legge).

Tuttavia, il divieto di agire in conflitto di interessi può essere derogato solo parzialmente perché l'atto istitutivo non può mai escludere radicalmente tale obbligo, non potendo comunque consentire le operazioni vietate in modo assoluto, con norma imperativa, dal comma IV dell'art. 23 della Legge, essendo sempre e comunque (*“in ogni caso”*) vietato al trustee, pure *“per interposta persona”*:

a) acquistare la posizione giuridica di beneficiario o accettarla in garanzia;

b) stipulare atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in qualità di trustee di altro trust e ciò sia consentito dall'atto istitutivo;

c) fare concorrenza per conto proprio o di terzi all'attività esercitata come trustee” (art. 23, comma IV, della Legge).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In ogni caso, prima di accettare l'incarico, *“il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve informare per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di cui sia a conoscenza tra gli interessi di cui è portatore a qualunque titolo e quelli dei beneficiari oppure con lo scopo del trust”* (art. 23, comma I, della Legge).

Invece, se è il trustee nominato nel testamento a trovarsi in conflitto di interessi, costui *“ne dà tempestivamente notizia all'Autorità Giudiziaria, la quale prende i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi del beneficiario, o lo scopo del trust”* (art. 23, comma II, della Legge).

L'obbligo di non agire in conflitto di interessi è ritenuto dal Legislatore un presidio fondamentale per prevenire la violazione di altri obblighi più generali, tanto che l'art. 59 della Legge colpisce con una sanzione penale il *“trustee che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, agisce in conflitto di interessi, cagionando un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust”*.

Come accennato, l'atto istitutivo può, nel rispetto di queste norme imperative, derogare all'obbligo di non agire in conflitto di interessi (art. 23, comma I, della Legge).

Tale deroga può essere espressa, potendo l'atto pattuire espressamente che il trustee può agire in conflitto di interessi, o implicita.

Ad esempio, l'art. 2, comma III, della Legge prevede che il trustee possa essere uno dei *“beneficiari del trust, ma il trustee non può essere l'unico beneficiario del trust”*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Quando così avviene, deve ritenersi che l'atto istitutivo permetta al trustee di agire in conflitto di interessi, anche in assenza di espressa e specifica deroga all'obbligo di non farlo previsto dalla Legge (art. 23, comma III); inoltre, se il trustee distribuisse a sé stesso come beneficiario e dunque stipulasse atti con sé stesso, tale operazione gli sarebbe consentita nonostante il generale divieto di stipulare atti con sé stesso (art. 23, comma IV, lett. b), della Legge) che deve ritenersi non applicabile in questa situazione.

Il fatto che, in questa situazione, il trustee non sia vincolato dalla norma che gli vieta di agire in conflitto di interessi non significa, però, che egli possa privilegiare in modo arbitrario il proprio interesse.

Infatti, gli obblighi di agire in buona fede e con la diligenza del padre di famiglia o del professionista che gestisce gli affari altrui che lo vincolano nell'adempimento dei propri poteri (si veda *infra*), lo costringono comunque a prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti e, dunque, gli interessi di tutti gli altri beneficiari.

Ad esempio, se il trustee è anche beneficiario dei redditi durante la sua vita ed un soggetto diverso è beneficiario del capitale, egli non può investire i beni in trust in modo da privilegiare il flusso reddituale di cui lui stesso beneficerebbe e pregiudicare il valore dei beni in trust: facendolo violerebbe i propri obblighi di diligenza e buona fede.

In queste situazioni, tali obblighi impongono al trustee di impegnarsi in un processo decisionale corretto, onesto e trasparente, razionale e ragionevole, a prescindere dal fatto che sia derogato o meno l'obbligo di non agire in conflitto di interessi.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 3.7. Gli obblighi (generalì) di buona fede e diligenza.

La Legge prevede che *“il trustee adempie gli obblighi ed esercita i poteri inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non propri”* (art. 20, comma I, della Legge).

In questa norma, alla buona fede e diligenza vengono attribuite due diverse funzioni.

In primo luogo, quando la norma dispone che il trustee *“adempie gli obblighi [omissis] inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia”* si occupa di disciplinare l'adempimento e l'esecuzione. In questo senso, buona fede e diligenza operano come regola di valutazione a posteriori della condotta del trustee nell'adempimento dei singoli obblighi su di lui imposti dalla Legge o dall'atto istitutivo.

Diversamente, quando la norma dispone che il trustee esercita *“i poteri inerenti all'ufficio secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia”* gli impone obblighi primari di agire in buona fede e diligenza che regolano l'esercizio di tutti poteri del trustee.

Dunque, in occasione dell'esercizio di poteri del trustee, la buona fede e la diligenza costituiscono veri e propri obblighi di condotta del trustee, autonomi e generali rispetto a tutti gli altri previsti dalla legge o dall'atto istitutivo.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 3.7.1 segue: (a) la diligenza.

La diligenza del buon padre di famiglia - che deve provvedere alla cura di interessi non propri - richiesta al trustee nell'esercizio dei propri poteri (art. 20, comma I, Legge) riassume in sé quel complesso di cure e cautele che ogni soggetto onerato di questo obbligo deve normalmente impiegare nella propria attività, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto in cui questo obbligo si incardina e a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo.

Tuttavia, il concetto di diligenza impiegato dal legislatore non è astratto.

Il concreto comportamento del trustee, infatti, dovrà essere valutato con riferimento alla diligenza che avrebbe usato un trustee normalmente diligente che si fosse trovato ad esercitare quel potere nella specifica situazione di fatto.

Il giudizio sarà diverso di caso in caso, perché la diligenza richiesta al trustee varia a seconda delle situazioni, a seconda anche degli scopi del trust, a seconda delle caratteristiche dei beneficiari (minori, disabili, anziani) ed anche a seconda delle caratteristiche peculiari dei beni in trust.

Infatti, c'è tutta una graduazione di attività alla quale corrisponde una graduazione di diligenza dovuta dal singolo trustee.

In tale graduazione, assumono rilevanza anche le qualità personali del trustee.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, l'obbligo di esercitare i propri poteri con diligenza non comprende normalmente l'ulteriore obbligo della perizia, quantomeno in senso tecnico.

Il trustee per questa sua sola qualità può non conoscere tutta la tecnica immobiliari, finanziarie, giuridica e fiscale richiesta per l'amministrazione dei beni in trust.

Il trustee diligente farà fronte alle proprie carenze, avvalendosi della consulenza tecnica di collaboratori ed esperti.

Tuttavia, nel caso in cui il trustee sia un professionista, la Legge esige da lui una condotta adeguata alle capacità che dovrebbe avere un professionista.

Infatti, *"in relazione ai trustee che svolgono professionalmente questa attività o ad altri soggetti in possesso di competenze professionali, la diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata"* (art. 20, comma II, della Legge).

Proprio le qualità professionali del trustee, infatti, dovrebbero essere state determinanti per la sua scelta a rivestire l'ufficio. In questo caso, deve pretendersi uno standard di capacità e di accortezza parametrato all'incarico e alle specifiche competenze.

L'imposizione di un generale obbligo di diligenza e buona fede è giustificata alla luce del fatto che la funzione del trustee si specifica nel compimento di tutti quegli atti necessari affinché vengano realizzate le finalità per le quali il disponente del trust lo ha istituito.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La Legge non fornisce un elenco di tutte le condotte specifiche che, nell'espletamento dell'incarico, gravano sul trustee anche se, a differenza di altre leggi, contiene diversi obblighi specifici.

Per questo, accanto ad obblighi aventi un contenuto specifico, la cui violazione è di per sé sufficiente a far sorgere una responsabilità in quanto, la loro violazione è valutata a priori dalla legge come pregiudizievole per i beneficiari, sussiste l'obbligo generico in capo a tutti i trustee di esercitare i propri poteri con diligenza, obbligo in relazione al quale il comportamento dovuto va determinato di volta in volta, con riferimento alla situazione specifica in cui i trustee devono esercitare i propri poteri.

Non potrebbe essere diversamente se si ha riguardo ai tanti ed imprevedibili adempimenti che i trustee possono essere chiamati a svolgere.

Al di fuori di quelle fattispecie regolate con la previsione di obblighi specifici, il trustee deve in concreto adottare quelle condotte che, secondo il giudizio di un trustee avveduto che amministrasse quello specifico trust, potrebbero apparire le più appropriate e pertinenti rispetto allo scopo da conseguire e alla realizzazione degli interessi sottesi al trust.

Pertanto, ogni trasgressione di tali regole di avvedutezza e prudenza configura una violazione dell'obbligo di diligenza che grava sul trustee nell'esercizio dei propri poteri.

Nel verificare se il trustee abbia effettivamente esercitato i propri poteri con diligenza, il giudice non può giungere a sindacare l'opportunità e la convenienza dell'operazione.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il discrimine va individuato nel fatto che mentre la scelta tra l'esercitare o meno un potere non può normalmente implicare responsabilità giuridica questa, invece, può sorgere dall'eventuale omissione, da parte del trustee, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a questa scelta: in altre parole, il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte del trustee, ma il modo in cui sono compiute.

Il giudice non può, dunque, apprezzare il merito dei singoli atti con cui il trustee ha esercitato i propri poteri, valutandone, così, l'opportunità o la convenienza: questi poteri sono stati conferiti al trustee, non al giudice.

Il giudice, però, può sindacare il percorso attraverso il quale la scelta del trustee di esercitare o non esercitare i propri poteri è stata adottata, al fine di salvaguardare i beneficiari dall'incompetenza, superficialità, inerzia o abuso da parte del trustee stesso.

Se così non fosse, la volontà del disponente e gli interessi dei beneficiari verrebbero compromessi.

Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l'atto in sé considerato ed il risultato che abbia eventualmente prodotto, ma esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale.

Prima di esercitare i propri poteri, infatti, il trustee deve compiere valutazioni informate e consapevoli, che prendano in considerazione tutti i fattori rilevanti e solo quelli rilevanti, omettendo di farsi influenzare da fattori che dovrebbero, invece, essere considerati irrilevanti per tale esercizio.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tali fattori variano con il variare delle decisioni e dei poteri a cui queste sono finalizzate, ma possono riguardare i bisogni e gli interessi dei beneficiari, i fattori economici o le conseguenze patrimoniali, gli aspetti fiscali.

Anche le legittime aspettative dei beneficiari possono assumere rilevanza: interrompere i pagamenti periodici ad un beneficiario che dipende da questi per il suo sostentamento può rientrare nei poteri del trustee, ma ove il trustee decida di farlo improvvisamente, senza considerare tale dipendenza e senza ascoltare le istanze del beneficiario direttamente coinvolto, potrà incorrere in responsabilità per violazione dell'obbligo di diligenza.

Il trustee, inoltre, deve prendere in considerazione anche i desideri del disponente, senza tuttavia seguirli passivamente. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiaramente stabilito che *“il trustee deve tenere conto della volontà del disponente, dichiarata nell'atto istitutivo o desumibile dalle disposizioni del medesimo atto o anche successivamente manifestata, ovviamente considerandola non quale istruzione vincolante, ma quale manifestazione di un desiderio, la cui soddisfazione è rimessa al prudente apprezzamento del trustee”* (cfr. Corte per il Trust, Ordinanza, 5 dicembre 2017, Presidente M. Lupoi Maurizio, Giudici Prof. P. Matthews & A. Gambaro, pag. 8, § 6.6.3).

I trustee devono informarsi sulle questioni in merito alle quali devono assumere le loro decisioni: non solo in merito alle questioni di fatto, ma spesso su quelle tecniche (comprese quelle giuridiche), avvalendosi di consulenti: rimane, però, compito del trustee assumere la decisione, in quanto il trustee non può delegare la decisione al consulente.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il ricorso ad un parere tecnico, richiesto in buona fede ad un consulente dotato di adeguata esperienza, e rilasciato con completa conoscenza di tutti i fattori rilevanti, può costituire un elemento per dimostrare che il trustee abbia adeguatamente preso in considerazione i fattori importanti e pertinenti nella sua valutazione, ma non rappresenta una dimostrazione che la decisione si stata assunta con diligenza e buona fede.

Infatti, il rilascio di un parere tecnico non esclude la responsabilità del trustee laddove un trustee diligente avrebbe potuto rilevare degli errori o omissioni (riconoscibili da un soggetto del suo status) e, nonostante ciò, il trustee decida di esercitare i propri poteri basandosi sul parere tecnico; oppure ove, nonostante il trustee abbia richiesto un parere per compiere le valutazioni del caso, risulti comunque in modo oggettivo che il trustee abbia esercitato il potere per finalità diverse da quelle per le quali gli era stato attribuito, oppure, il trustee lo eserciti slealmente o disonestamente, motivato da capriccio o dolo, cercando di motivare il proprio operato sulla base di tale parere.

Il ricorso ad un parere, infatti, non può escludere la responsabilità del trustee, nemmeno, ove l'atto istitutivo preveda una disposizione espressamente indirizzata a questo fine: infatti, ai sensi dell'art. 45, comma I, della Legge, *"sono nulle le disposizioni dell'atto istitutivo e i patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del trustee per dolo o colpa grave"*.

Solo l'autorizzazione o le direttive del giudice ai sensi dell'art. 53 della Legge possono escludere la responsabilità di quel trustee che agisca sulla base di queste.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dunque, ai fini dell'eventuale responsabilità di un trustee non rileva tanto ciò che questo ha fatto, quanto piuttosto come lo ha fatto, ovvero l'eventuale mancata adozione delle verifiche e valutazioni preventive necessarie per rendere la specifica decisione riguardante l'esercizio dei propri poteri informata e consapevole.

Inoltre, i trustee devono individuare gli scopi per i quali gli specifici poteri gli sono attribuiti e devono poi verificare, prima di esercitarli, che le concrete finalità per le quali intendono farlo siano coerenti con questi scopi, evitando di impiegarli per finalità diverse rispetto agli scopi per i quali i poteri stessi gli sono stati attribuiti.

Sebbene l'obbligo di diligenza del trustee debba essere adempiuto nel momento in cui compie le valutazioni necessarie per assumere le decisioni riguardanti i propri poteri, tale obbligo grava sul trustee anche in fase decisoria.

Il trustee può violare l'obbligo di diligenza a cui è tenuto anche nel momento in cui assume la decisione di esercitare o non esercitare i propri poteri, determinandosi al loro esercizio o a rimanere inerte in modo irragionevole alla luce delle circostanze del caso.

Infatti, la diligenza a cui il trustee deve conformare il proprio operato è incompatibile con l'esercizio del mero arbitrio.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il trustee non può dunque compiere operazioni irrazionali ed avventate, di pura sorte, o azzardate, prevedibilmente rischiose ed imprudenti, e non può superare i limiti fissati da quella ragionevolezza che deve connotare la discrezionalità di colui che gestisce e dispone di beni non propri.

La ragionevolezza è un limite oltre il quale il comportamento del trustee non può essere qualificato come diligente, in quanto il suo superamento rende ingiustificabili le sue azioni.

Ragionevolezza è la qualità dell'agire con equilibrio, che sintetizza l'idea della giustificazione e quella della non arbitrarietà.

Ragionevolezza non coincide con razionalità, poiché ragionevolezza è la declinazione della razionalità nel caso concreto ed include la considerazione dei limiti e delle circostanze in cui la ragione si trova a concretatamente agire.

Razionalità è la ragione in astratto, ragionevolezza è ragione in pratica.

Irragionevole è, pertanto, la decisione che non doveva essere assunta nel caso di specie, mentre irrazionale è la decisione che dovrebbe essere mai presa.

Questo porta anche ad ipotizzare che, nei casi in cui vi sia violazione dell'obbligo di diligenza, vi possa essere anche la violazione di qualche ulteriore obbligo del trustee.

In concreto, è possibile che la violazione dell'obbligo di diligenza coincida con la contemporanea violazione dell'obbligo di buona fede o dell'obbligo fiduciario che impone al trustee di agire nell'esclusivo



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

interesse altrui, in quanto l'irragionevolezza della decisione del trustee potrebbe essere intenzionale e determinata dal perseguimento di un interesse personale del trustee.

Ad esempio, un trustee che aliena l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato, senza che la situazione economica-finanziaria del fondo in trust lo giustifichi o le necessità dei beneficiari lo richiedano, agisce in modo irragionevole e dunque viola il proprio obbligo di diligenza.

Dietro a tale condotta oggettivamente "sospetta" in quanto ingiustificabile, però, potrebbe ben nascondersi una cessione ad una parte correlata al trustee compiuta da costui al fine di ricavare indirettamente un profitto, dunque una operazione compiuta al fine di depauperare il fondo in trust, favorendo l'acquirente o, indirettamente, sé stesso. Insomma, questa potrebbe essere una operazione non compiuta nell'interesse dei beneficiari ma del trustee stesso in violazione anche dell'obbligo di agire nell'interesse altrui e di quello di buona fede.

§ 3.7.2: segue (b) la buona fede.

Ai sensi dell'art. 20, comma I della Legge il trustee deve esercitare i propri poteri non solo con diligenza ma anche secondo buona fede.

Nella dimensione di obbligo a cui il trustee è tenuto nell'esercizio dei propri poteri, la buona fede diviene regola di comportamento ed è volta a governare il margine di discrezionalità che il trustee ha nell'esercizio dei propri poteri e dunque a svolgere una funzione integrativa degli specifici obblighi imposti sul trustee per regolare l'esercizio dei suoi poteri.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Agire con buona fede significa, per il trustee, agire con lealtà, onestà e correttezza per tutelare gli interessi dei beneficiari, anteponendo sempre questi ai propri.

L'obbligo di agire in buona fede, prima di tutto, richiede che il trustee assuma le proprie decisioni ed agisca in modo leale, onesto e trasparente, richiede, in negativo, che si astenga da decisioni, azioni ed atteggiamenti che siano irrazionali, irragionevoli, capricciosi, opachi, dolosi.

L'obbligo di buona fede concorre con quello della diligenza nel processo valutativo e decisionale del trustee.

La diligenza richiede che vi sia una connessione logica tra gli elementi di fatto che il trustee prende in considerazione e le ragioni che impiega per le proprie decisioni, una coerenza tale da dimostrare la ragionevolezza e razionalità di queste.

La buona fede richiede che la logica che sta alla base delle decisioni del trustee escluda l'interferenza nel processo decisionale di elementi di arbitrarietà, capricciosità e che il trustee nell'esercitare i propri poteri, eviti di impiegargli in concreto per finalità diverse da quelle per le quali gli sono attribuiti, abusandone.

Se una decisione è il frutto di capriccio, arbitrarietà o, peggio, dolo, questa non apparirà nemmeno razionale e ragionevole da un punto di vista del buon padre di famiglia che deve tutelare interessi altrui.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il giudice nel valutare se la decisione è capricciosa, arbitraria o dolosa oppure no, prenderà in considerazione tutte le circostanze conosciute al trustee, così come i suoi attributi personali (status, capacità ed esperienza) per valutare le motivazioni sottostanti le azioni del trustee.

§ 3.10. L'imparzialità.

In altri ordinamenti, il trustee è obbligato ad amministrare, e disporre dei beni in trust in modo imparziale, con riferimento alle varie categorie dei beneficiari, evitando di privilegiarne qualcuno.

In diritto inglese, questo obbligo di imparzialità non è considerato un obbligo specifico ed autonomo, ma un corollario dei generali obblighi di agire con diligenza e buona fede nell'interesse altrui (*"it is no more than the ordinary duty which the law imposes on a person who is entrusted with the exercise of a discretionary power for the purpose for which it is given, giving the proper consideration to the matters which are relevant and excluding from consideration matters which are irrelevant"*, *Edge v. Pensions Ombudsman* [2000] Ch. 602, a p. 627).

Il legislatore sammarinese, invece, ha escluso che in base agli obblighi di diligenza e buona fede possa essere imposta al trustee una condotta imparziale.

L'art. 24, comma I, della Legge, infatti, stabilisce che *"quando il trust ha più di un beneficiario, oppure più di uno scopo, il trustee titolare di poteri discrezionali può avvantaggiarne soltanto uno o più"*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La norma è dispositiva (*“se l’atto istitutivo non dispone diversamente”*): da una parte l’atto istitutivo può imporre un obbligo espresso di imparzialità con una norma che lo definisce e prevede espressamente oppure può semplicemente prevedere non si applichi l’art. 24, comma I.

Nel primo caso, la diversa disposizione dell’atto istitutivo rappresenterà un obbligo che trova il suo fondamento nell’atto istituito e non dalla Legge, con la conseguenza che l’estensione di tale obbligo dipenderà dall’interpretazione ed applicazione di tale disposizione.

Nel secondo caso, invece, dipenderà dall’interpretazione ed applicazione degli obblighi di Legge che obbligheranno il trustee ad agire in modo imparziale tra i diversi beneficiari o i diversi scopi, evitando di avvantaggiarne soltanto uno o più, in ragione dell’obbligo fiduciario che gli impone di esercitare i propri poteri nell’interesse altrui e degli obblighi di diligenza e buona fede.

§ 3.11. L’obbligatorietà del ricorso al giudice.

Nel ricorrere al giudice ai sensi dell’art. 53, il trustee, infatti, esercita un proprio potere e l’art.20 comma I della Legge impone al trustee di agire con diligenza e buona fede nell’esercizio di ogni suo potere.

Il generale obbligo di agire con diligenza e buona fede che grava sul trustee ai sensi dell’art. 20, comma I, della Legge impone dunque a costui di ricorrere al giudice per ottenere, ai sensi dell’art. 53 della Legge, i provvedimenti opportuni a fronte di eventi sopravvenuti alla luce dei quali la passiva esecuzione delle



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

disposizioni dell'atto istitutivo frustrerebbe la realizzazione degli scopi e delle finalità che avevano determinato il disponente ad istituire il trust o produrrebbe perdite ai beni in trust.

Di fronte a questi eventi, il trustee non può rimanere inerte ed è suo compito ricorrere al giudice per richiedere i provvedimenti opportuni.

Infatti, il fatto che il trustee si sia conformato passivamente alle prescrizioni dell'atto istitutivo non esclude la sua responsabilità se, alla luce della situazione, un trustee che agisca con la diligenza del buon padre di famiglia che gestisce affari altrui ed in buona fede avrebbe dovuto ricorrere al giudice per ottenere di essere autorizzato ad una condotta più opportuna alla luce delle circostanze sopravvenute.

Così, ad esempio, se le disposizioni dell'atto istitutivo impediscono la vendita di un bene ma la vendita si rivela necessaria alla luce di circostanze sopravvenute per evitare una perdita al fondo in trust, il trustee è tenuto a ricorrere al giudice per richiedere la modifica dell'atto istitutivo o l'autorizzazione a vendere.

Nel caso di specie, avendo il ricorrente rassegnato le proprie dimissioni e quello individuato a sostituirlo non accettato l'ufficio, egli si è trovato, come tutti i trustee in queste situazioni, ad essere obbligato ad una semplice conservazione dei beni, che gli impedirebbe di esercitare il potere di estinzione anticipata, anche ove le circostanze del caso lo suggerirebbero.

Per questo, nel caso di specie, il ricorso al giudice risulta dovuto alla luce dell'obbligo di diligenza.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 4. Le finalità del Trust.

"La legge n. 42/2010 sull'istituto del trust non subordina la valida costituzione del trust - in relazione ad un trust con beneficiari - all'enunciazione di un particolare scopo nell'atto. La legge è stata così redatta proprio per evitare che si levassero dubbi da parte di alcuno circa l'idoneità dello scopo eventualmente enunciato nell'atto" (Corte per il Trust, Giudici M. Graziadei – S. Martin Santisteban, Sentenza 21 agosto 2020).

Tuttavia, le finalità o lo scopo del trust, espresse o implicite nell'atto istitutivo, rappresentano un polo d'orientamento per il trustee in quanto indicano quali, tra i vari interessi dei beneficiari, il disponente ha selezionato ed ha inteso promuovere con l'istituzione del trust.

L'azione del trustee deve essere teleologicamente orientata alla realizzazione di questi specifici interessi e tali interessi, insieme ad altri elementi, devono essere presi in considerazione dal trustee nell'esercizio dei propri poteri, ai sensi dell'art. 20, comma I, della Legge.

Come risulta dall'Atto Istitutivo, il Trust è stato istituito al fine di: *“(i) gestire nell'interesse dei Beneficiari una o più società, attività, diritti di proprietà industriale/intellettuale od altra privativa, ovvero altri diritti che siano trasferiti al Trustee quali Beni in Trust; (ii) garantire nell'interesse dei Beneficiari una unitaria, e quindi come tale più redditizia, gestione delle partecipazioni societarie, attività, diritti di proprietà industriale/intellettuale od altre privative che fossero conferite in trust quali Beni in Trust assicurando per esse una gestione non conflittuale che ne preservi il valore e*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

l'integrità nonché evitando che uno o più Beneficiari possano menomare o dissipare il valore d'insieme dei Beni in Trust'
(cfr. pag. 13 dell'Atto Istitutivo del Trust, "Scheda B dell'Allegato 1 "Finalità Speciali del Trust").

Dalla disposizione richiamata si evince che le finalità perseguite dal Disponente con l'istituzione del Trust non fosse solo quella custodire - nell'interesse dei Beneficiari - i beni presenti nel fondo in Trust, ma anche quella di una loro "reddiziosa gestione".

Il disponente ha incluso tra i beni in trust la somma di euro [REDACTED] ed il Marchio, che il trustee dichiara di non essere registrato e, in effetti, questo apparirebbe confermato dall'Atto di Dotazione nel quale il Trustee dichiarava che avrebbe provveduto *"a registrare presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino nonché presso eventuali ulteriori uffici nazionali od internazionali che riterrà opportuni i marchi di cui sopra"* (cfr. Atto di Dotazione allegato alla memoria del 31 ottobre 2023).

Può dunque dirsi che lo scopo del Trust fosse, in concreto, quello di realizzare una gestione redditizia del Marchio, che avrebbe richiesto la sua registrazione.

A questi fini, è necessario che il Trustee disponga di disponibilità finanziarie per farlo

Non è dato sapere il valore effettivo del Marchio trasferito dal Disponente ed oggi incluso tra i beni in Trust, in quanto questo appare prudenzialmente iscritto in Bilancio a *nummo uno*, probabilmente per la difficoltà del Trustee di attribuirgli un valore preciso.

Tuttavia, in base alle risultanze documentali e, in particolare, dal Bilancio risulta che le disponibilità economiche incluse nel fondo in Trust siano state totalmente impiegate negli anni 2021 e 2022, e che



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

pertanto il Trust non abbia le disponibilità finanziarie potere, nel prosieguo, realizzare una gestione redditizia del Marchio.

Infatti, il Trustee non dispone nemmeno delle disponibilità finanziarie necessarie per poterlo registrare presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino.

In ragione del punto IX della scheda G dell'Allegato 1 dell'Atto Istitutivo, *"Il Trustee, dopo aver informato il Guardiano ed i Beneficiari, può estinguere anticipatamente il presente Trust quando le Finalità del Trust non paiono utilmente perseguibili anche alla luce dei costi di gestione del Trust nonché del Compenso del Trustee e del Compenso del Guardiano, ed a ciò provvederà assegnando i Beni in Trust ai Beneficiari Finali ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 dell'Atto Istitutivo rubricato "Assegnazione Finale" ovvero conferendoli ad un nuovo trust come previsto nel presente punto IX"*.

Alla luce delle risultanze di questo procedimento, appare che il Trustee abbia preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la decisione ed abbia ragionevolmente e razionalmente valutato che, in base ai costi di gestione del Trust e all'assenza di risorse finanziarie, non siano utilmente perseguibili le finalità del Trust, oltre ad aver preso in considerazione gli interessi di tutti i Beneficiari, attuali e futuri, e non i propri tanto da subordinare l'interesse proprio alla maturazione dei compensi alla promozione di quelli dei Beneficiari.

Risulta che egli abbia agito con diligenza e buona fede ed imparzialità, nell'interesse dei beneficiari.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Trustee, con la stessa diligenza e buona fede, ha ritenuto di rivolgersi alla Corte per chiedere direttive in merito all'esercizio del potere di estinguere anticipatamente il Trust, in quanto in una situazione di oggettiva incertezza sul suo esercizio, anche in ragione della situazione in cui è venuto a trovarsi in ragione delle sue dimissioni.

In effetti, il ricorrente - Trustee dimissionario ma non ancora sostituito - non godrebbe più della pienezza dei suoi poteri.

Dal momento delle sue dimissioni, infatti, *“il trustee non può più esercitare i suoi poteri discrezionali ma rimane però vincolato dai suoi obblighi e responsabilità, che egli conserva fino all'avvenuta sostituzione da parte del successore. L'azione del trustee deve essere orientata alla custodia e conservazione dei beni in trust, piuttosto che al compimento di nuove operazioni”* (cfr. Corte per il Trust, Decreto, 20 luglio 2021, Giudice A. Vicari, pag. 5).

Dunque, in assenza di una direttiva del giudice, il Trustee avrebbe potuto violare i propri obblighi nell'esercitare il potere di estinzione anticipata previsto dall'Atto Istitutivo, in quanto tale esercizio sarebbe potuto apparire, in sede contenziosa, come non *“orientato alla custodia e conservazione dei beni in trust”* (cfr. Corte per il Trust, Decreto, 20 luglio 2021, Giudice A. Vicari, pag. 5).

Alla luce delle risultanze documentali, il giudice ritiene che il Trustee abbia adottato un approccio prudente e avveduto dal momento che, pur avendo il potere di estinguere anticipatamente il Trust ai sensi dell'Atto Istitutivo, ha preventivamente adito questa Corte al fine di ottenere direttive.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

È convincimento di questo giudice che sulla base delle risultanze documentali, siano integrati i presupposti per l'esercizio del potere di estinzione anticipata del Trust previsto dall'Atto Istitutivo e il proseguimento del Trust possa rivelarsi solo pregiudizievole per i Beneficiari, in ragione del probabile aumento dei debiti facenti parte del fondo in Trust da attribuirsi ai Beneficiari medesimi.

Come previsto dall'art. 16, comma III, della Legge, in sede di distribuzione dei beni in trust, *“ogni obbligazione gravante sul trustee passa di diritto a coloro ai quali il fondo in trust è trasferito, nel limite del valore dei beni da ciascuno ricevuti”* così confermando che il *“fondo in trust”* è una universalità di diritto, composta di un attivo (i beni in trust) e di un passivo, in cui sono inclusi tutti i rapporti giuridici obbligatori inerenti ai beni in trust.

Quanto esposto trova conferma non solo ai sensi dell'art. 1, comma I, lett. j), della Legge il quale prevede che per *“fondo in trust”* si intende *“il complesso dei beni in trust e dei rapporti giuridici ad essi inerenti”*, ma anche nella disciplina generale relativa alla responsabilità del trustee e, in particolare, nell'art. 47, comma I della Legge, il quale prevede che qualunque soggetto che sia creditore di obbligazioni assunte dal trustee o nascenti da atti compiuti manifestando la qualità di trustee o da atti o fatti comunque inerenti tale qualità può soddisfarsi unicamente sui beni inclusi nel fondo in trust, e mai sul patrimonio del trustee.

Beni in trust ed obbligazioni ad essi inerenti circolano, quindi, insieme quali componenti di universalità di diritto anche al momento del trasferimento di questo ai beneficiari.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La mancata comparizione di Disponente e Beneficiari, ai quali è stato notificato il Ricorso e dato termine per depositare eventuali memorie di opposizione al provvedimento richiesto dal Trustee appare indicare, per fatti concludenti, che questi non nutrano alcun interesse alla prosecuzione del Trust.

In assenza di qualunque possibilità di una gestione redditizia dei beni in Trust e del disinteresse del Disponente e dei Beneficiari nei confronti di ciò, il mancato esercizio del potere di estinzione anticipata potrebbe dimostrarsi solo pregiudizievole per i Beneficiari, in ragione dell'incrementarsi delle obbligazioni di cui questi potrebbero trovarsi a rispondere, ai sensi dell'art. 16, comma III, della Legge.

§ 5. Dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Corte

DISPONE

ai sensi dell'art. 53, comma 5 della Legge, il Trustee, previa informativa al Guardiano e ai Beneficiari del Trust, possa estinguere anticipatamente il Trust e ad assegnare i Beni in Trust ai Beneficiari Finali ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 dell'Atto Istitutivo e del punto IX della scheda G dell'allegato 1 all'Atto Istitutivo.

DISPONE

- a) che le spese poste a carico del fondo in Trust sono:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- (i) il compenso del giudice nella misura pari ad euro 5.000,00 come stabilito con decreto di questa Corte del 15 giugno 2023, così come i diritti di cancelleria pari ad euro 800,00 e l'imposta giudiziale pari ad euro 70,00 già versati al momento della presentazione del Ricorso (doc. 1 e 2);
- (ii) le spese legali sostenute dal Trustee relative al presente procedimento che saranno stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota dell'Avv. XXXXXXXXXX comprensiva degli onorari e delle spese;
- (iii) i compensi del Curatore Speciale, che saranno stabiliti con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento ed entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della relativa nota comprensiva degli onorari e delle spese;

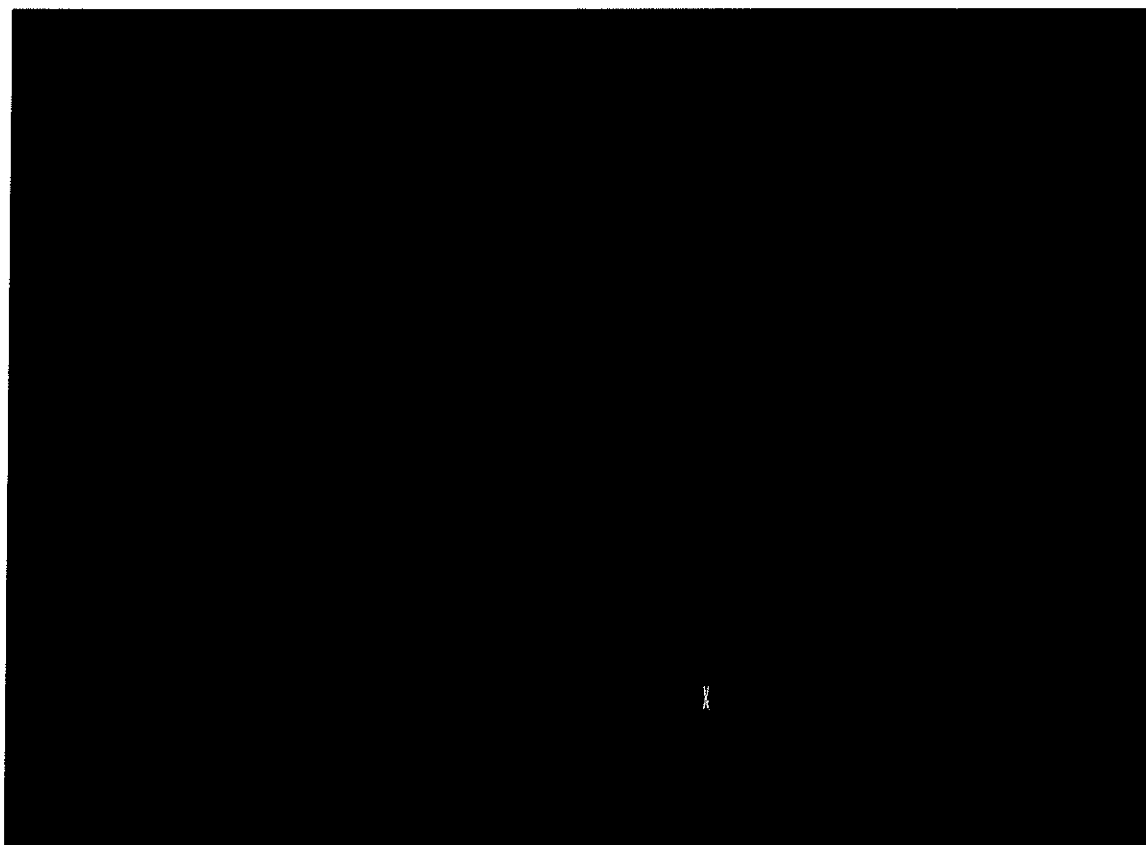
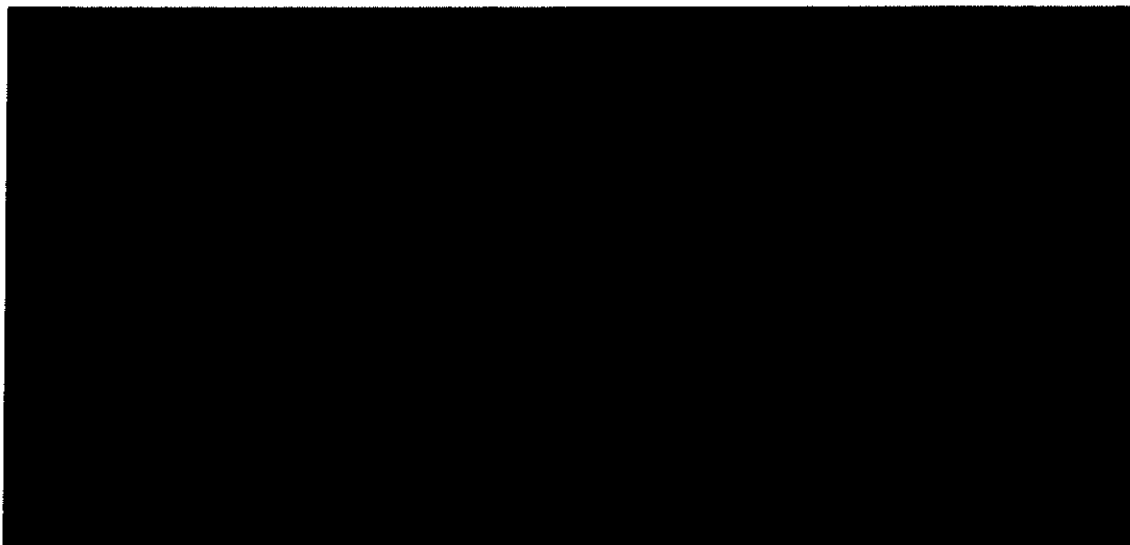
MANDA

alla Cancelleria di disporre la notifica della presente ordinanza:

- in modalità telematica presso il domicilio eletto al Trustee;
- con modalità telematica al Curatore Speciale;
- presso gli indirizzi di residenza:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI





CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI



San Marino, 21 dicembre 2023

Il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari

Andrea Vicari



San Marino 22/12/2023.

Peruviana in modica restituita in dati comuni. Per il Canceller:

CAVATUARI
DOTT. EMANUEL MORRI

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

